

ACCORDO TRA IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO E IL COMUNE DI MONTONE PER IL COMANDO TEMPORANEO DI N. 1 UNITA'

L'anno 2018 il giorno del mese di

Tra

Il Comune di Città di Castello, avente sede a Città di Castello, Piazza Gabriotti 1 – codice fiscale e partita IVA 00372420547, nella persona di Luciano Bacchetta, nella sua qualità di Sindaco ed ivi domiciliato per la carica

e

il Comune di Montone avente sede a codice fiscale e partita IVA, nella persona di, nella sua qualità di ed ivi domiciliato per la carica

Premesso che

- Il sig. Pettinari Gian Carlo, attualmente in servizio presso il Comune di Montone, profilo professionale Istruttore Tecnico, cat. D1 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali, in data 09/05/2018 prot. n. 0019822, ha presentato domanda di trasferimento presso il Comune di Città di Castello;
- Che con deliberazione G.C. n. del..... il Comune di Città di Castello ha autorizzato il comando del sig. Pettinari Gian Carlo presso il Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente;
- Che il Comune di Montone ha rilasciato nulla osta al suddetto comando con atto.....

Tanto premesso, le parti, come sopra rappresentate,

convengono quanto segue

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

L'accordo ha per oggetto l'utilizzazione, in posizione di comando, da parte del Comune di Città di Castello, del sig. Pettinari Gian Carlo, dipendente del Comune di Montone, profilo professionale Istruttore Tecnico, cat. D1 del CCNL comparto Regioni – Autonomie Locali.

ART. 2 – MODALITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA

Il dipendente comandato mantiene la titolarità del rapporto di lavoro e la dipendenza organica con il Comune di Montone, di conseguenza il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso. Il dipendente in comando presterà servizio presso il Comune di Città di Castello, funzionalmente assegnato nella

struttura organizzativa del Settore Assetto del Territorio – Edilizia e Ambiente e svolgerà le mansioni corrispondenti al profilo professionale di appartenenza.

ART. 3 – SEDE DI LAVORO

In corrispondenza alla durata del comando, la prestazione lavorativa del dipendente assegnato verrà ordinariamente svolta presso la sede del Comune di Città di Castello.

Il Comune di Città di Castello si impegna a mettere a disposizione del dipendente i locali e la strumentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO E ASSENZE

La prestazione lavorativa è svolta a tempo pieno per n. 36 ore settimanali. In caso di assenza per malattia e infortunio il dipendente deve fare riferimento al Comune di Montone secondo le ordinarie modalità da esso previste. Analogamente si deve operare per la gestione di ferie e permessi previo parere del referente della struttura presso la quale il dipendente presta servizio.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Al dipendente comandato viene mantenuto il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il trattamento economico fondamentale continua ad essere corrisposto dal Comune di Montone, salvo successivo rimborso da parte del Comune di Città di Castello con cadenza semestrale. Il trattamento economico accessorio variabile verrà corrisposto dal Comune di Città di Castello.

Al dipendente in comando può essere riconosciuto e corrisposto, previa valutazione del Responsabile del Settore competente, il trattamento previsto dai contratti decentrati integrativi in vigore presso il Comune di Città di Castello.

Al dipendente in comando spettano i buoni pasto secondo la disciplina prevista dal Comune di Città di Castello.

ART. 6 – DURATA

La vigenza del presente accordo è fissata in due anni a partire dalla data di inizio del comando stabilita dal

Il Comune di Città di Castello si riserva l'opzione di prorogare il rapporto di lavoro in comando, previa acquisizione di espressa nulla osta del Dirigente dell'Ente di provenienza. In tale ipotesi l'eventuale ulteriore accordo andrà a disciplinare esclusivamente le clausole diverse da quelle contenute nel presente atto.

L'Amministrazione di provenienza si riserva di richiamare in sede il dipendente, ripristinando il rapporto di servizio funzionale, con preavviso non inferiore a 15 (giorni) qualora egli ne faccia richiesta o qualora esigenze istituzionali, organizzative o funzionali comportino la necessità del rientro.

ART. 7 – RISOLUZIONE

Ciascun Ente può recedere anticipatamente dal presente accordo, per decisione insindacabile, salvo preavviso di giorni 15 (quindici) da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Il rapporto, inoltre, si risolve anticipatamente per:

- a) Cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro.
- b) Risoluzione consensuale dell'accordo da parte degli Enti interessati.
- c) Motivi di interesse pubblico, tali da giustificare la sospensione o l'annullamento dell'iniziativa che ha determinato il ricorso al temporaneo utilizzo del dipendente comandato.

La risoluzione/recesso/rinuncia dal presente accordo sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso di giorni 15 (quindici) mediante raccomandata A/R o PEC fatte salve le diverse ipotesi di legge o contratto collettivo.

ART. 8 – DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente accordo trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti.

Letto, approvato e sottoscritto, lì.....

PER IL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

PER IL COMUNE DI MONTONE
